

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Parte Generale

Storia delle edizioni del Modello

Edizione n. 4 20 febbraio 2019	Aggiornamento del Modello per adeguarlo alle prescrizioni della Legge 179/2017
Edizione n° 3 21 luglio 2016	Reimpostazione del Modello per adeguarlo alla nuova organizzazione e al sistema di management del Gruppo CSL. Come da verbale ..
Edizione n° 2 3 maggio 2016	Adeguamento della precedente edizione n°1 per includere nel Modello i reati "231" fino a dicembre 2015. No formale approvazione dell'A.U.
Edizione n° 1 30 marzo 2015	Modello recepito a seguito della scissione da Novartis Vaccines & Diagnostics srl come da verbale CdA del 30 marzo 2015

Seqirus S.r.l.

Sede Legale: Via del Pozzo 3/A, S. Martino, 53035 Monteriggioni (SI), Italia
Società a Socio Unico sottoposta ad attività di Direzione e Coordinamento di Seqirus Ltd.
Capitale Sociale Euro 10.000,00 | Codice Fiscale e Partita IVA 01391810528 - R.E.A. n. SI – 144141
T: +39 0577 096400 | E: info.italy@seqirus.com

seqirus.com

INDICE

Definizioni	4
Seqirus S.r.l.	6
La <i>Corporate Governance</i> di Seqirus S.r.l.	6
Il Sistema organizzativo di Seqirus S.r.l.	7
Sistema autorizzativo e di firma	7
Sistema informativo SAP	7
Sistema di controllo di gestione	8
Protocolli e Procedure Aree di Bilancio	8
1.1 I principi generali.....	9
1.2 Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto	9
1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto.....	15
1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto	16
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Seqirus S.r.l.	18
2.1 Adozione e aggiornamenti del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.	18
2.2 Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l’adozione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.	18
2.3 I “Destinatari” del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.	19
2.4 La costruzione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.	19
2.5 La mappa delle attività “sensibili” di Seqirus S.r.l.	20
2.6 La struttura del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.	20
2.7 Modifiche, integrazioni ed aggiornamento del Modello	21
2.8 I rapporti con le Società del Gruppo ed i servizi affidati in <i>outsourcing</i>	22
3. L’Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.	22
3.1 I requisiti dell’Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.	23
3.2 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza	23
3.3 I compiti dell’Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.	25
3.4 L’attività di <i>reporting</i> dell’Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.	26
3.5 Obblighi di informativa nei confronti dell’Organismo di Seqirus S.r.l.	27
4. Formazione ed informazione	29

4.1 Disposizioni generali.....	29
4.2 Comunicazione iniziale	29
4.3 Formazione del personale.....	29
4.4 Informativa ai “Terzi Destinatari”	30
5. Sistema Disciplinare	31
5.1 Profili generali	31
5.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non Dirigenti	31
5.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti.....	32
5.4 Le sanzioni nei confronti dell’Amministratore Unico	33
5.5 Le sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari”	33

Definizioni

CdA (anche Organo Amministrativo): Il Consiglio di Amministrazione di Seqirus S.r.l..

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Chimico Farmaceutico, applicato dalla Società.

Codice di Condotta: il Codice di Condotta del Gruppo CSL Limited.

Collaboratori o Consulenti: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D.Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società¹, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Flussi informativi o informativa interna: si intende la diffusione interna alla Società delle informazioni, per il tramite di Ordini di Servizio e Circolari.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore di Seqirus S.r.l..

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche Modello): il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 ed i relativi allegati.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l’Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza del Modello e sul suo sistematico aggiornamento.

Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

¹ Art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Reati: i reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Seqirus S.r.l. (anche Società): la Società con sede legale in via del Pozzo 3a Località San Martino – 53035 Monteriggioni (SI), che ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Premessa

Seqirus S.r.l.

Seqirus S.r.l. (di seguito anche “Seqirus” o la “Società”) è una società che svolge attività di ricerca e sviluppo, nonché commercializzazione di vaccini antinfluenzali sul territorio nazionale; la Società rappresenta un solido punto di riferimento dello scenario sanitario italiano per la lotta alle malattie infettive.

La Società è stata costituita dalla scissione del ramo Vaccini Influenzali di Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., assumendo il nome di Novartis Vaccines Influenza S.r.l..

Nel mese di Agosto 2015, il Gruppo CSL Limited (di seguito anche il “Gruppo”) ha acquisito il controllo totale del business lanciando un nuovo brand a livello mondiale “Seqirus” con Società madre a Maidenhead in Gran Bretagna.

La Società Italiana dal primo Dicembre ha cambiato denominazione sociale in Seqirus S.r.l.

Il Gruppo Seqirus occupa circa duemila dipendenti e opera in oltre 20 Paesi in tre continenti - Nord America, Europa e Australia.

Grazie a una competenza consolidata nell’area virologica e all’utilizzo di impianti produttivi ad alto livello tecnologico, Seqirus produce e commercializza un ampio e diversificato *portfolio* di vaccini antinfluenzali, che comprende vaccini contro l’influenza stagionale – convenzionale e adiuvato, da piattaforma cellulare o coltivati su uova – e contro eventuali pandemie influenzali, i quali permettono di rispondere efficacemente e rapidamente ad eventuali emergenze a livello globale.

Seqirus – grazie alle proprie competenze scientifiche - rappresenta un operatore fondamentale nel panorama farmaceutico mondiale nell’area virologica. In particolare, il sito produttivo di Liverpool, in Gran Bretagna, è un centro d’eccellenza per la produzione di vaccini antinfluenzali realizzati a partire dalle uova, oltre a essere uno tra i più grandi siti biotecnologici in Europa. Ad esso si aggiunge il sito di Holly Springs (North Carolina, USA) che, per la produzione dei vaccini, impiega un processo basato sulla coltura cellulare.

In Australia e Nuova Zelanda Seqirus commercializza anche un’ampia gamma di prodotti tra i quali sieri antiveneni, vaccini antinfluenzali ed altre specialità farmaceutiche.

La Corporate Governance di Seqirus S.r.l.

La *corporate governance* di Seqirus S.r.l. è così articolata:

- **SOCIO UNICO:** Seqirus Limited, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.
- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:** investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – ai Soci.

Il Sistema organizzativo di Seqirus S.r.l.

L'assetto del sistema organizzativo di Seqirus viene rappresentato nei seguenti documenti:

- organigramma aziendale;
- *job description*/mansionario dettagliato, in cui siano esplicitate chiaramente e per ogni articolazione dell'organigramma:
 1. la dipendenza gerarchica;
 2. l'eventuale dipendenza funzionale;
 3. i compiti, con precisa indicazione della sfera e dei limiti di autonomia decisionale;
- sistema di procure e deleghe con indicazione specifica dei poteri autorizzativi, di spesa e di firma.

Sistema autorizzativo e di firma

E' regola generale di Seqirus che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome o per conto della Società.

Sono pertanto previsti:

- poteri di firma relativi ad autorizzazione alla spesa, alla negoziazione ed ai pagamenti, attribuibili attraverso atti interni e/o conferiti con procure notarili;
- poteri di "rappresentanza permanente", attribuibili tramite procure notarili registrate in relazione all'esercizio di responsabilità permanente nell'organizzazione aziendale.

Sistema informativo SAP

Le attività aziendali sono gestite attraverso un sistema ERP basato sull'applicativo informatico SAP i cui processi non sono modificabili senza la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile.

Il sistema si inserisce a pieno titolo nel sistema dei controlli esistenti in quanto consente la verifica ed il monitoraggio di tutte le fasi di gestione aziendale ed in particolar modo di quelle ritenute più sensibili ai fini previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, attraverso l'applicativo in questione, è possibile disporre di *report* aggiornati che agevolano nell'attività di verifica e di controllo svolta da tutti i soggetti a ciò preposti.

Il sistema SAP, inoltre, consente di monitorare tutto il flusso, dalla fase autorizzativa alla conclusione del procedimento e quindi l'individuazione e l'analisi di eventuali andamenti giudicati "anomali".

Sistema di controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione vigente in Seqirus prevede le seguenti fasi:

- elaborazione del Budget annuale e delle sue eventuali revisioni;
- analisi dei consuntivi;

Il sistema è capace di fornire e segnalare con tempestività l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Il Controllo di Gestione in Seqirus viene effettuato attraverso i diversi momenti formali previsti nel corso dell'anno dal processo di Budget e Controllo di Gruppo.

Protocolli e Procedure Aree di Bilancio

Tutte le attività di Seqirus che possono avere ripercussione sul Bilancio sono soggette ad un articolato e specifico processo di verifica e di controllo condotto e monitorato attraverso un sistema proceduralizzato a ciò dedicato.

Lo scopo dei protocolli e delle procedure destinate a presidiare questa delicata area è non solo quello di evitare scostamenti nell'applicazione dei principi, nazionali ed internazionali, di redazione del bilancio ma anche di evitare il verificarsi di situazioni anomale e che possano dare origine anche ad un rischio rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Le direttive dello specifico settore, inoltre, sono strutturate in modo da consentire la costante e puntuale verifica delle attività svolte dai vari attori aziendali anche allo scopo di individuare, prontamente, eventuali situazioni giudicabili anomale.

La verifica e la coerenza delle informazioni contabili e finanziarie della società è assicurato, inoltre, dal dettagliato sistema delle deleghe e dei poteri autorizzativi e di spesa nonché dalla gestione dell'intero ciclo attraverso il sistema informatico SAP.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 I principi generali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore “amministrativa”, presenta alcuni caratteri della responsabilità penale perché:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale (nel corso di un procedimento nel quale all’Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato).

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

La responsabilità dell’Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale.

1.2 Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità dell’ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati ed illeciti amministrativi:

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);

- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)²;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-*bis* e 321 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter* e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6 c.p.);
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis*);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5], c.p.p.).

2 Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Reati di abuso di mercato

Reati (art. 25-*sexies* del Decreto):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D. Lgs. 58/1998 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D. Lgs. 58/1998 - TUF).

Illeciti Amministrativi (art. 187-*quinquies* TUF):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis*, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-*ter*, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a)-*bis* e comma 3, Legge n. 633/1941);
- Tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-*bis*, comma 1, Legge n. 633/1941);
- Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-*ter*, Legge n. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-*septies*, Legge n. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, Legge n. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si tratta di:

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" si tratta di:

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);
- Bonifica dei siti (art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- Reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In virtù del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-*bis* rubricato *“Combustione illecita dei rifiuti”* che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall’art. 25-*undecies*, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell’impresa o del responsabile dell’attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 *“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”*, si tratta di:

- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall’art. 3-*bis*, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati in materia di ozono e atmosfera previsti dall’art. 3, comma 6, della Legge n. 549/1993 *“Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”*.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 202/2007 *“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”*, si tratta di:

- Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2);

- Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. 286/1998 – Testo Unico sull’immigrazione).

Reati transnazionali (art. 10 – Legge n. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell’Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nello specifico, nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l’importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell’interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. E' effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato ed efficacemente attuato **Modelli Di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Seqirus S.r.l.

2.1 Adozione e aggiornamenti del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.

Il Modello deliberato è l'edizione n°3, evoluzione di quello a suo tempo recepito a seguito della scissione da Novartis Vaccines & Diagnostics srl (vedi verbale CdA del 30 marzo 2015). Tra il Modello iniziale e l'attuale edizione n°3 si colloca l'edizione n°2 predisposta con lo scopo di allineare il Modello iniziale ai reati inseriti nel "catalogo 231" fino a dicembre 2015.

L'edizione n°3 è sostanzialmente una reimpostazione della struttura del Modello per riflettere con maggiore precisione l'evoluzione organizzativa della Società ea partire dal momento in cui è stata acquisita da Seqirus Limited ed evidenziare i residui collegamenti (contratti di servizi / outsourcing) con le società Novartis Farma e GSK Vaccines.

Le modifiche e le integrazioni al presente Modello organizzativo sono apportate dall'Organo dirigente, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza che ne cura l'aggiornamento.

L'Organo Amministrativo della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

2.2 Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.

Con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e con il conseguente aggiornamento la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. "aree sensibili", di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine della Società.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da **Confindustria** nel marzo 2002 e da ultimo aggiornate nel marzo 2014, nonché alle Linee Guida di Farmindustria.

2.3 I “Destinatari” del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate da:

- Consiglio di Amministrazione;
- Dirigenti;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori, Fornitori ed eventuali *Partners* nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari”.

2.4 La costruzione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.

L’attività di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello ed al suo conseguente aggiornamento si è concretizzata:

- nell’identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal Decreto attraverso l’analisi dei documenti aziendali resi disponibili dalla Società (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, verbali degli organi societari, ecc.);
- nell’esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell’impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti ed, in generale, dalle figure contemplate dall’art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell’individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standards* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell’individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito “Organismo di Vigilanza” o “OdV”) con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l’Organismo di Vigilanza stesso;

- nell'adozione di un Codice di Condotta di Gruppo (CSL Limited);
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice di Condotta.

2.5 La mappa delle attività “sensibili” di Seqirus S.r.l.

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono state individuate le attività “sensibili” della Società, tenendo conto dell’attuale operatività di Seqirus S.r.l. e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività ed i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;*
- *Gestione del contenzioso e rapporti con l’Autorità Giudiziaria;*
- *Gestione delle attività assembleari ed operazioni sul capitale;*
- *Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Gestione dei rapporti intercompany;*
- *Gestione del credito;*
- *Gestione delle note spese e spese di rappresentanza;*
- *Selezione del personale e sistema di incentivazione;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Gestione delle sponsorizzazioni, convegni e congressi;*
- *Rapporti con la PA nell’ambito della gestione delle AIC;*
- *Gestione delle attività di Farmacovigilanza;*
- *Gestione dei prodotti e qualità;*
- *Gestione delle attività ad impatto ambientale;*
- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione;*
- *Gestione della sicurezza informatica.*

2.6 La struttura del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.

Il Modello si compone di una Parte Generale e delle seguenti Parti Speciali finalizzate al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate:

- **Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reato di corruzione fra privati e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
- **Parte Speciale B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati e Reati in materia di violazione del diritto d’autore;
- **Parte Speciale C:** Reati societari;

- **Parte Speciale D:** Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e Delitti di criminalità organizzata;
- **Parte Speciale E:** Delitti contro l'industria ed il commercio;
- **Parte Speciale F:** Delitti di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **Parte Speciale G:** Reati ambientali;
- **Parte Speciale H:** Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare.

I profili di rischio inerenti i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i delitti contro la personalità individuale ed i reati di abuso di mercato, si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice di Condotta e dai presidi generali di cui al Modello organizzativo della Società.

Costituiscono, inoltre, parti integranti del sistema di controllo preventivo dei reati, i seguenti documenti interni:

- A) Il Codice di Condotta;
- B) Il sistema delle Deleghe e Procure;
- C) Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- D) Il Sistema delle *policy* e delle procedure;
- E) Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.

2.7 Modifiche, integrazioni ed aggiornamento del Modello

Il presente Modello è, in conformità all'art. 6, comma I, D.Lgs. 231/2001, un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*": pertanto, la sua adozione, così come le successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti sono rimesse all'esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo di Seqirus.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri allo stesso riservati conformemente all'art. 6, comma I, lettera b) ed all'art. 7, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 231/2001 ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza propone all'Organo Amministrativo le modifiche da apportare al Modello.

2.8 I rapporti con le Società del Gruppo ed i servizi affidati in *outsourcing*

Seqirus S.r.l. riceve servizi che possono interessare attività ed operazioni a rischio di cui alle Parti Speciali del presente Modello, sia da parte di Società del Gruppo che da parte di Società terze.

Nello specifico, Seqirus Limited gestisce per conto della Società le attività di selezione e gestione del personale, nonchè interviene nel coordinamento delle singole attività svolte dalla controllata.

Inoltre, molteplici attività sono affidate in *outsourcing* a società terze – Novartis Farma e GSK Vaccines – in forza di appositi contratti di *Transitional Service Agreement* - TSA.

Segnatamente, Novartis Farma S.p.A. eroga a favore di Seqirus S.r.l. i seguenti servizi ed attività:

- *Farmacovigilanza;*
- *Payroll&Human Resources;*
- *IT services.*

Inoltre, GSK Vaccines eroga a favore di Seqirus S.r.l. i seguenti servizi ed attività:

- *Accounting&reporting;*
- *Tax compliance;*
- *Finance;*
- *Facilities;*
- *Quality Management.*

Le prestazioni di servizi:

- sono erogate in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta e dal Modello adottati dalla Società;
- devono essere disciplinate da apposito contratto scritto comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

3. L'Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.

La Società ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso all'**Organismo di Vigilanza** (anche "OdV"), dotato dei requisiti di seguito indicati e volto ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

3.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

AUTONOMIA E INDIPENDENZA: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari".

PROFESSIONALITÀ: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati, e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

CONTINUITÀ D'AZIONE: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

ONORABILITÀ: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

La Società conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, si è orientata nella scelta di un Organismo collegiale.

3.2 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni e decade con la data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio ed è rieleggibile. La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organo Amministrativo attribuisce all'Organismo di Vigilanza un *budget di spesa* annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo l'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice di Condotta e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;

- segnalazione all'Organo Amministrativo degli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- monitoraggio in merito all'adeguata diffusione del Modello ai Destinatari anche con il supporto dell'*intranet* aziendale;
- valutazione e proposta, all'organo dirigente, di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

3.4 L'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Organo Amministrativo della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la prima su **base continuativa** direttamente con le varie Funzioni aziendali (flusso informativo periodico); la seconda a **cadenza annuale**, nei confronti dell'Organo Amministrativo, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni all'Organo Amministrativo.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dall'Organo Amministrativo per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

3.5 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Seqirus S.r.l.

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

i) **segnalazioni;**

ii) **informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Privacy*).

i) **Le segnalazioni**

Le segnalazioni di violazioni o di sospette violazioni delle regole e dei principi stabiliti nel Modello, nonché nelle relative policy e procedure e nel Codice di Condotta del Gruppo CSL, possono essere trasmesse dai Destinatari secondo quanto stabilito nella procedura denominata "Procedura di Segnalazione delle Violazioni" (nonché nella Global Policy "POL-0467" denominata "Whistleblower Policy" da essa richiamata), che forma parte integrante del presente Modello.

La Procedura di Segnalazione delle Violazioni è reperibile nello Share Point aziendale al seguente link https://seqirus.sharepoint.com/sites/Ext_SienaGeneralServices/SitePages/Home.aspx

I Terzi Destinatari potranno chiederne in qualsiasi momento copia alla Società

ii) **Le informazioni**

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;

- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice di Condotta a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice di Condotta, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'OdV.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati.

4. Formazione ed informazione

4.1 Disposizioni generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

La formazione e l'informativa sono gestite dal Financial Compliance Manager coadivato dall'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

4.2 Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali dal Financial Compliance Manager.

Tutti i Dipendenti e gli Apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un *set* informativo contenente il Modello ed il Codice di Condotta, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche ed informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

4.3 Formazione del personale

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice di Condotta è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di seguito enucleato.

Seqirus S.r.l. prevederà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;

- il Codice di Condotta ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

Sarà cura della funzione Financial Compliance Manager istituire una specifica sezione della *intranet* aziendale, dedicata al tema e aggiornata periodicamente, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Codice di Condotta e del Modello.

4.4 Informativa ai “Terzi Destinatari”

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello ai c.d. “Terzi Destinatari”, quali Consulenti, Collaboratori, Fornitori ed eventuali *Partners* attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

5. Sistema Disciplinare

5.1 Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.Lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello Organizzativo. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione dell'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Seqirus S.r.l., attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

5.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non Dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice di Condotta, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società sono definiti illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Chimico Farmaceutico (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Richiamo verbale: si applica alla violazione di lieve entità delle Procedure interne previste dal Modello o in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle Attività sensibili, dovendosi ravvisare, in tali comportamenti, un'inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari, procedure, istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso la Società.

Ammonizione scritta: si applica alla reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o all'adozione, nell'espletamento di Attività sensibili, di comportamenti più volte non conformi alle prescrizioni del Modello.

Multa o sospensione dal servizio e dalla retribuzione: si applica alla violazione di grave entità delle procedure interne previste dal Modello o all'adozione, nell'espletamento di Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, nonché al compimento di atti contrari all'interesse della Società. La multa non può superare l'importo di 3 (tre) ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di 3 (tre) giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

Licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Modello: si applica in caso di adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle Attività sensibili, diretti in modo univoco al compimento di un Reato Presupposto, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la Società.

Licenziamento senza preavviso per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa): si applica in caso di adozione di comportamenti palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle Attività sensibili, tali da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente di misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tali comportamenti atti idonei a far venire radicalmente meno la fiducia della Società nei confronti del soggetto e tali da non consentire neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro.

5.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un **comportamento non conforme** alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la **mancata vigilanza** da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la **violazione degli obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la **violazione delle regole di condotta** ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'**assunzione**, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di **comportamenti** che **non** siano **conformi** a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

5.4 Le sanzioni nei confronti degli Amministratori

Nei confronti di un amministratore che abbia commesso una violazione del presente Modello, l'Assemblea dei Soci, prontamente informata dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

L'Assemblea, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

5.5 Le sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari”

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di Consulenti, Collaboratori, Fornitori ed eventuali *Partners* e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i “Destinatari” dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.